

Pescara, 3 agosto 2011

Prot. /2011

Oggetto: Lettera informativa n. 108/11

1) SERVIZIO RICONSEGNA ATTI E FASCICOLI DI PARTE

Si porta a conoscenza degli iscritti che durante il periodo feriale (1.8 – 17.9.2011) è sospeso il servizio di riconsegna degli atti e dei fascicoli di parte.

2) ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – SESSIONE 2011

Ad integrazione della precedente comunicazione (v. lettera informativa n. 103/11), si conferma che con D.M. 14 luglio 2011, pubblicato in G.U. 4^a serie speciale concorsi n. 59 del 26.7.11, è stata indetta la sessione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2011, le cui prove scritte si svolgeranno nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2011.

Le domande per l'ammissione a detti esami dovranno pervenire alle Corti di Appello non oltre il giorno 11.11.2011.

Per il distretto di Corte di Appello di L'Aquila, come già avvenuto per la scorsa sessione, l'inserimento dei dati personali, **ai fini della successiva stampa della domanda cartacea**, potrà avvenire con modalità telematica, dal sito www.giustizia.abruzzo.it.

3) SEGNALAZIONI DAL SITO DELLA CORTE WWW.GIUSTIZIA.ABRUZZO.IT

Si ringrazia il dott. Gianluca Falco per la preziosa attività di segnalazione della seguente sentenza:

- Dalla pagina “NEWS DAL MONDO DEL DIRITTO”

Cass., sez. III, sentenza, 21 luglio 2011, n. 15991 – Pres. Preden, Est. Travaglino, P.M. Russo
R.G. (diff.) RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis